

DECRETO PRESIDENZIALE 6 settembre 1967,
(857)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
una zona del territorio del Comune di Santa Flavia.**

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto il verbale n. 23 della riunione del 21 maggio 1963 della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali nella quale è stata deliberata l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 2 della citata legge n. 1497 di « tutta la zona a valle della strada statale 113 e della strada ferrata (in alcuni punti scorrono parallele, in altre si intersecano) fino al mare ivi compresi tutti i nuclei abitati; ed una fascia di 200 metri di profondità (misurati in proiezione orizzontale) a monte della strada statale 113 e della strada ferrata, ivi comprese tutte indistintamente le Ville e i Palazzi sparsi nel territorio comunale per un raggio di metri 250 attorno a ciascuna Villa e Palazzo. E' compreso altresì nel vincolo tutto l'abitato del Comune di Santa Flavia »;

Considerato che, se può ritenersi consentita la inclusione nell'elenco anzidetto dell'intero centro abitato di un Comune, in quanto i fini previsti dalla legge n. 1497 lo richiedono, occorre comunque un esame tendente ad accertare la necessità che il vincolo abbia tale indiscriminata ampiezza; esame che, nel caso dell'inclusione dell'intero centro abitato di Santa Flavia nell'elenco di cui al citato articolo 2 non risulta effettuato non essendo stata dimostrata dalla Commissione l'esistenza nell'abitato di Santa Flavia di caratteristici aspetti che ne costituiscono un complesso di immobili tutelabili ai sensi della citata legge n. 1497; come non risulta effettuato il concreto accertamento delle esigenze panoramiche ed estetiche della zona a monte della S.S. 113, già peraltro — in parte — investita dalla espansione edilizia dell'abitato e da impianti ferroviari; nè può ritenersi sufficiente, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497, comma 3 e 4 (bellezze d'insieme) il generico richiamo a « tutte indistintamente le ville e i palazzi sparsi nel territorio comunale », perchè i detti immobili, ove ne abbiano i requisiti, o sono da tutelare con le modalità previste dalla legge 1 giugno 1939 numero 1089, o da proteggere ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata legge n. 1497 quando si distinguono per la loro non comune bellezza; il che, invero, nel verbale anzidetto, non risulta dimostrato;

Ritenuto opportuno introdurre nell'elenco anzidetto le conseguenti modificazioni, con riguardo, tuttavia, all'interesse pubblico relativo alla fascia costiera del territorio del Comune di Santa Flavia, in quanto elemento del più ampio quadro naturale della intera fascia costiera della provincia di Palermo oggetto di diverse deliberazioni della Commissione anzidetta; quadro naturale di notevole effetto per la spontanea armonizzazione di elementi naturali con quelli dovuti al lavoro umano, per la visione, verso l'interno di ridenti paesaggi ricchi di vegetazione digradanti verso il mare; e culminante con la suggestiva località di Capo Zafferano, con il pittoresco villaggio di pescatori di S. Elia, con il nucleo abitato di Porticello — tradizionale centro le cui caratteristiche vie confluiscono verso il sottostante porticciuolo lasciando intravedere scorci di incantevoli vedute — e con la zona panoramica estendentesi intorno al Castello di Solanto; e verso l'esterno, per la suggestiva visione del golfo di Termini Imerese che si estende da Capo Zafferano fino a Cefalù, contornato da fasce di verde, da pittoresche insenature, scogliere e tratti di spiagge e da numerose borgate;

Accertato che il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo citato, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, è stato depositato presso gli Enti e le Associazioni di cui alla legge stessa e che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso l'anzidetto verbale;

Considerato che il Ministro della Marina Mercantile non ha ancora manifestato l'assenso richiesto in data 27 luglio 1966 con nota n. 4163;

Ritenuto opportuno, al fine di definire il procedimento di vincolo, procedere alla dichiarazione del notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 citata delle zone del territorio del Comune di Santa Flavia non ricadenti in quelle comprese nel demanio pubblico marittimo, con riserva di provvedere nei confronti di queste ultime zone con successivo decreto quando si sarà pronunciato il Ministro della Marina Mercantile;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del territorio del Comune di Santa Flavia, delimitata dal confine con il territorio del Comune di Bagheria, dal mare, dal confine con il territorio del Comune di Casteldaccia e da una linea ideale che, avendo inizio dal confine con il territorio del Comune di Bagheria, corre lungo la S.S. 113 fino al punto di intersezione della stessa strada statale con il vecchio tracciato della strada per Santa Flavia, sito a sud della stazione ferroviaria (all'altezza del km. 16 della linea ferrata), da qui raggiunge un punto sito a metri 200 a monte della linea ferrata (secondo la normale a quest'ultima) correndo parallelamente alla linea ferrata alla distanza di m. 200 a monte di essa fino

a raggiungere il confine con il territorio del Comune di Casteldaccia.

Restano escluse dal vincolo le zone ricadenti nel demanio pubblico marittimo in ordine alle quali si provvederà con decreto successivo quando il Ministro della Marina Mercantile si sarà pronunciato circa il richiesto assenso di cui in narrativa;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dello articolo 12 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente al verbale della seduta del 21 maggio 1963 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale, al Comune di Santa Flavia perché venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria della zona vincolata verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

E' fatto obbligo alla Soprintendenza anzidetta di comunicare alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 6 settembre 1967.

GIUMMARRA

ALLEGATO

*Commissione Provinciale
per la tutela delle bellezze naturali
Palermo*

Oggi 21 maggio 1963 nella Sede della Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, alle ore 16 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata — per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*)

ore 16,30: Protezione fascia costiera e abitato del comune di Santa Flavia;

(*Omissis*)

Alla seduta hanno preso parte i signori:

- prof. arch. ing. Vittorio Ziino, - presidente;
- soprintendente Giuseppe Giaccone - Vice Presidente;
- dottor Emilio La Fisca - in rappresentanza del Presidente provinciale turismo;

prof. arch. Luigi Epifanio, rappresentante professionisti - artisti;

— Barone Fatta del Bosco - rappresentante agricoltori.

Sono assenti:

— avv. Giuseppe Giacalone, rappresentante industriali;

Sindaco del comune di Bagheria.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la Seduta e considera, con l'assenso di tutti i Commissari, la inderogabile necessità di imporre il vincolo d'insieme — ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 — sui territori dei Comuni posti all'ordine del giorno al fine che non venga menomata irrimediabilmente la suggestiva bellezza paesistica e panoramica di tutta la fascia costiera orientale della Provincia di Palermo.

(*Omissis*)

Esaurito questo argomento e constatato che le ore 16,30 sono ormai oltrepassate ma il Sindaco del Comune di Santa Flavia, pur essendo stato regolarmente convocato, non è presente, si decide di passare al 2° punto posto all'ordine del giorno:

« Protezione fascia costiera e abitato del Comune di Santa Flavia ».

Per questo territorio, costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto e da bellezze panoramiche, veri quadri naturali, la Commissione all'unanimità decide di porre il vincolo d'insieme su tutta la zona a valle della strada statale 113 e della strada ferrata (in alcuni punti scorrono parallele, in altre si intersecano) fino al mare ivi compresi tutti i nuclei abitati; ed una fascia di 200 metri di profondità (misurati in posizione orizzontale) a monte della Strada Statale 113 e della strada ferrata, ivi comprese tutte indistintamente le Ville e i Palazzi sparsi nel territorio comunale per un raggio di m. 250 attorno a ciascuna Villa e Palazzo. E' compreso altresì nel vincolo tutto l'abitato del Comune di Santa Flavia.

Le predette zone vincolate sono delimitate ad occidente dal confine col territorio del Comune di Bagheria e ad oriente dal confine col territorio del Comune di Casteldaccia. Tale delimitazione è precisata topograficamente nella planimetria allegata al presente verbale ed è stata deliberata dopo attento e minuzioso esame, allo scopo di esercitare un controllo sull'edilizia affinché non venga alterato il paesaggio costituito da bellezze panoramiche costituenti incomparabili quadri naturali oltrechè da immobili di notevole interesse storico-artistico e di alta nobiltà architettonica.

(*Omissis*)

Esauriti tutti e quattro gli argomenti, il Presidente toglie la Seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario
Zerilli

Il Presidente
V. Ziino